

CASSAZIONE PENALE

Condannata la guardia che non visitò né annotò la chiamata

La ancora una volta la mancata compilazione del registro di guardia medica con conseguente mancata documentazione del fatto clinico, a inchiodare il medico e giustificare la sua condanna per omissione d'atti d'ufficio.

«È sanzionabile il comportamento del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca, in maniera pretestuosa o aprioristica, a una richiesta di intervento domiciliare urgente, quando la situazione prospettata sia connotata da risvolti di inequivoca gravità, come tale integrante la necessità della relativa esecuzione quale atto indifferibile. Peraltro, la mancata registrazione della telefonata e la mancata documentazione dei sintomi comunicati è valutata in danno al medico tenuto a dare spiegazione sul suo

operato e corretto inquadramento clinico».

Questa è l'opinione espressa dalla Cassazione penale, sezione feriale, nella sentenza n. 39428/2017 del 24 agosto, che ha respinto il ricorso del medico condannato a sei mesi di reclusione, pena sospesa, per omissione di atti di ufficio (articolo 328, primo comma, del Cp), contestato in relazione all'articolo 67, commi I e VII dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005, integrato con l'An del 29 luglio 2009, per avere indebitamente rifiutato di effettuare la visita domiciliare a una paziente, colta da improvvisi e lancinanti dolori addominali che aveva ripetutamente chiesto per telefono l'intervento del medico di guardia.

Il marito in seguito al perdurante malessere della moglie era costretto a



chiamare il medico di famiglia il quale l'aveva invitato a trasportarla al pronto soccorso presso cui la prima veniva ricoverata al reparto di chirurgia, affetta da colonangite.

L'imputato aveva omesso, altresi, di annotare la richiesta di visita domiciliare nell'apposito registro, come prescritto dall'articolo 67, comma VII, dell'Accordo nazionale collettivo e, quindi, non era stato in grado di spiegare le ragioni del proprio diniego.

Si ricorda che l'articolo 13 del Dpr

41/1991, dispone che durante il turno di guardia il medico è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall'utente, oppure - ove esista - dalla centrale operativa, entro la fine del turno cui è preposto.

Orbene, è vero che, in linea di principio, non può negarsi al sanitario il compito di valutare, sulla base della sintomatologia rifentagli, la necessità o meno di visitare il paziente. È anche vero, tuttavia, che una tale discrezionalità può essere sindacata dal giudice, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e sottoposti al suo esame, onde accertare se la valutazione del sanitario sia stata correttamente effettuata, oppure se la stessa costituisca un mero pretesto per giustificare l'inadempimento dei propri doveri.

In ragione di ciò, la compilazione del registro di guardia medica con annotazione della telefonata e del contenuto dei sintomi riferiti è fondamentale per orientare la decisione del giudice chiamato a valutare la pretestuosità o meno della mancata uscita. Certo è poi che l'evidenziata circostanza del successivo ricovero presso struttura ospedaliera dell'offesa, in esito a consiglio dispensato dal medico di fiducia, non vale a sottrarre rilievo alla condotta omissiva del medico in questione in quanto sarebbe stato suo compito segnalare al paziente una gravità dell'urgenza non altrimenti fronteggiabile attraverso l'intervento della Guardia medica.

P.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

